

- 2) Se la decisione sia viziata da contraddizione tra la parte della motivazione e quella del dispositivo per quanto riguarda il momento a partire dal quale l'aiuto è divenuto illegale: se il 5 dicembre 2008 o il 5 giugno 2009.
- 3) Se la decisione sia contraria al disposto dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto l'aiuto non ha inciso sugli scambi tra Stati membri, considerando in particolare, la finalità del mutuo e l'uso effettivo che ne è stato fatto nonché la circostanza che il beneficiario dal 1° dicembre 2008 ha cessato di essere attivo.
- 4) Se la decisione sia contraria al disposto dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE in quanto l'aiuto è stato destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e, pertanto, è compatibile con il mercato comune.
- 5) Se i paragrafi 1 e 2 [dell'articolo 14] del regolamento 659/1999⁽²⁾ ostino a che al caso di specie sia applicata la riduzione dell'importo da recuperare, quando la medesima norma si applica, in modo non discriminatorio, a tutti i creditori della società insolvente.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l'aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP [notificata con il numero C(2010) 4932] (GU L 83, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spagna) il 27 gennaio 2014 — Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa — Extranjería/Samir Zaizoune

(Causa C-38/14)

(2014/C 93/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa — Extranjería

Altra parte: Samir Zaizoune

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e dell'effetto utile delle direttive, gli articoli 4, paragrafi 2 e 3, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa, quale quella nazionale oggetto della controversia principale, come interpretata dalla giurisprudenza, che consente di punire la situazione irregolare

di uno straniero esclusivamente con una sanzione economica, la quale risulta altresì incompatibile con la sanzione dell'espulsione.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 3 febbraio 2014 — CASTA e a./A.S.L. di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4) e Regione Piemonte

(Causa C-50/14)

(2014/C 93/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), Galati Lucimorto Roberto — Autonoleggio Galati, Seren Bernardone Guido — Autonoleggio Seren Guido

Convenute: Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici — nel caso in esame, trattandosi di contratti esclusi, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità — osti ad una normativa nazionale che permetta l'affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato prevalentemente organizzate in base a prestazioni d'opera non retribuita ed a fronte di un genuino rimborso spese;
- 2) Ove siffatta tipologia di affidamento venga ritenuta compatibile con il diritto comunitario, dica la Corte di Giustizia se occorra una preventiva comparazione di offerte provenienti da più operatori omogenei (eventualmente anche comunitari) e titolati all'affidamento diretto, onde limitare il rischio dell'esposizione di costi inefficienti o non congrui, e se pertanto in tal senso debba essere interpretata la normativa nazionale che consente l'affidamento diretto;
- 3) Ove siffatta tipologia di affidamento venga ritenuta compatibile con il diritto comunitario, dica la Corte di Giustizia se le associazioni di volontariato titolari di affidamenti diretti debbano essere soggette a precisi limiti percentuali di parallelo accesso al mercato, e se pertanto in tal senso debba essere interpretata la disposizione nazionale che prescrive la marginalità delle attività commerciali di queste associazioni.